



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1595 del 2019, proposto da Impellizzeri Giovanni, Impellizzeri Roberto, Impellizzeri Anna, Impellizzeri Pasquale, rappresentati e difesi dall'avvocato Bernardo Campo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Milazzo, non costituito in giudizio;

per l'accertamento

della illegittimità del silenzio e dell'obbligo di provvedere del Comune di Milazzo sull'istanza avanzata dai ricorrenti in data 15 febbraio 2019, per la riqualificazione urbanistica del fondo di loro proprietà ricadente nel Comune di Milazzo, iscritto al catasto terreni al foglio di mappa n. 6 particelle n. 1121, 1122, 1123, 1124, 1125 e 23, a seguito di decadenza di vincoli espropriativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Affermano i ricorrenti che i vincoli espropriativi contenuti nel P.R.G. vigente del Comune di Milazzo, consistenti nella destinazione a “Mobilità di piano” impressa alla gran parte delle particelle di loro proprietà, indicate in epigrafe, sarebbero ormai decaduti per decorrenza del termine di efficacia, sicché a dette aree dovrebbe essere assegnata una nuova destinazione urbanistica coerente con la zona circostante.

In relazione a tanto, parte ricorrente ha diffidato l'amministrazione comunale a dotare il fondo di sua proprietà di apposita disciplina urbanistica tenendo conto della vocazione edificatoria della zona in cui il lotto risulta inserito.

Il Comune è rimasto inerte.

Con il ricorso in esame la parte ricorrente ha chiesto, pertanto, che questo Tribunale dichiari l'illegittimità del silenzio così serbato dall'Amministrazione e accerti l'obbligo del Comune di provvedere, anche a mezzo di commissario ad acta.

Il Comune di Milazzo non si è costituito.

All'odierna udienza camerale il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La domanda di accertamento di illegittimità del silenzio è fondata.

A tal fine è sufficiente rinviare – ai sensi dell'art. 74 c.p.a. nella parte in cui dispone che “la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” – ai principi già stabiliti in numerosi precedenti di questo Tribunale (cfr. ex multis, TAR Catania, III, 26.02.2018 n. 450; sez. II, 25.10.2016, n. 2734; sez. I, 16 giugno 2016, n. 1631; sez. I, 25 giugno 2015, n. 1748; sez. I, 23.10.2014 n. 2837; n. 2031/2013), secondo cui la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all'esproprio comporta l'obbligo, per gli enti preposti, di reintegrare la

disciplina urbanistica dell'area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci, al contrario, il bene privo di concreta disciplina urbanistica.

Non vi è, pertanto, dubbio che, qualora (così come è avvenuto nel caso in esame) a causa del venir meno dei vincoli de quibus un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, il proprietario possa presentare un'istanza volta ad ottenere l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica ed il Comune - in forza del principio sancito in linea generale dall'art. 2 della l. n. 241/1990, come recepito in Sicilia dall'art. 2 della l.r. n. 10/1991 e s.m.i. - sia tenuto ad esaminarla pronunciandosi con una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza di che trattasi.

In ragione di quanto esposto il ricorso deve essere accolto, con conseguente accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere sull'istanza della parte ricorrente mediante l'effettiva definizione del procedimento entro un termine che, tenuto conto della complessità del procedimento, appare congruo fissare in giorni 150 dalla comunicazione e/o notifica della presente sentenza.

Si nomina fin da ora, per l'ipotesi di inutile decorso del termine sopra assegnato, un Commissario ad acta che provvederà in via sostitutiva rispetto all'Amministrazione inadempiente, individuato nella persona del Dirigente dell'Area Urbanistica del Comune di Barcellona P.G., o suo delegato in possesso di idonea competenza.

Ove al momento dell'insediamento l'amministrazione non abbia ancora provveduto, il Commissario adotterà il provvedimento in luogo dell'amministrazione, compiendo o completando l'iter amministrativo relativo all'istanza sulla quale l'Amministrazione illegittimamente è rimasta inerte, entro il successivo termine di giorni 120 dal suo insediamento, depositando successivamente presso la Segreteria di questa Sezione una relazione sull'attività svolta con allegata copia del verbale di insediamento e dei provvedimenti adottati.

Le spese del giudizio possono compensarsi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto ordina al Comune di Milazzo di provvedere sull'istanza dei ricorrenti di riclassificazione urbanistica nel termine di giorni 150 dalla comunicazione o notifica della presente sentenza.

Nomina il Commissario ad acta indicato in motivazione.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente decisione alle parti, nonché al Commissario ad acta presso la sede di servizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Giuseppa Leggio, Consigliere, Estensore

Diego Spampinato, Consigliere

L'ESTENSORE
Giuseppa Leggio

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO